

# NOVITA' TRIBUTI

## Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tre differenti tributi:

- una parte patrimoniale, corrispondente all'Imu;
- una parte relativa ai servizi indivisibili, la Tasi;
- una parte relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Tari corrispondente alla vecchia Tares.

**IMU:** Per l'IMU, che sarà pagata dai proprietari, saranno escluse le prime abitazioni, ad eccezione di quelle considerate di lusso, cioè quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dovrà quindi essere pagata per le seconde case e per gli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale e per le aree edificabili. Inoltre, poiché l'esenzione prima casa si applica ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, dovranno pagarla quelle pertinenze che non rientrano in questo caso (ad esempio il secondo box auto, la seconda cantina, ecc.).

### Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale e quindi esenti da IMU le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui sopra dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.

**TASI:** La componente relativa alla Tasi sarà pagata per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione o la manutenzione delle strade che non vengono offerti dal Comune a domanda individuale.

Questa componente dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli

occupanti degli immobili, come gli inquilini. Questi ultimi dovranno versarne una quota pari al 20% del totale.

**TARI:** Infine, la componente relativa alla Tari, che sarà a carico dell'utilizzatore, sarà quella che andrà a sostituire la Tares e servirà per la gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Ai fini della definizione del numero degli occupanti le utenze domestiche si specifica che:**

- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione il tributo è dovuto per intero, ed il numero degli occupanti è fissato in una (1) unità.
- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in una (1) unità.
- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 01.01 dell'anno di riferimento d'imposta (2014).

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui sopra dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.

## **Scadenze per l'anno 2014 per il pagamento dell'Imposta Unica Comunale**

I.M.U.: 16 giugno e 16 dicembre;

T.A.S.I.: 16 giugno e 16 dicembre;

T.A.R.I.: 16 settembre, 16 ottobre e 16 dicembre;

**E' possibile pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno. (IMU e TASI)**

Il pagamento può essere effettuato con modello F24 e il comune invierà ai contribuenti gli avvisi di pagamento per ogni specifico tributo.

Per qualsiasi chiarimento in merito contattare l'Ufficio Tributi del Comune.